

N. 00413/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00634/2005 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**Sentenza n. 413 del 29/07/2011**

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2005, proposto da:  
Associazione Provinciale Costruttori Edili di L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv.  
Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila,  
via Verdi 18; C.R.E.F.E.L. S.r.l., Del Beato Aldo e C. S.r.l., Gaia S.r.l.;

***contro***

Comune di L'Aquila;

***per l'annullamento***

AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA, VISURA E COSTI DI RIPRODUZIONI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Paolo Passoni e uditi  
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe con cui l'associazione provinciale costruttori edili di L'Aquila  
e ad altri due ricorrenti (operatori associati) hanno impugnato le deliberazioni della  
giunta comunale del capoluogo abruzzese con le quali sono stati aggiornati i diritti di  
segreteria, i diritti di visura ed i costi di riproduzione per gli atti di natura edilizio

urbanistica, nonché sono stati fissati, sempre in relazione a tali atti, nuovi diritti di istruttoria;

Visto il pur tardivo riscontro dell'ente intimato alle ordinanze con cui era stata chiesta l'esibizione di copia degli atti impugnati;

Ritenuto che le motivazioni con cui la Giunta ha inteso aggiornare i diritti di segreteria, i diritti di visura ed i costi di riproduzione per gli atti di natura edilizio-urbanistico risultano sufficienti a superare lo scrutinio di legittimità, in relazione al potenziato impegno dell'ente locale nell'istruzione di procedimenti amministrativi a seguito di importanti novelle generali e di settore (legge 241/90, DPR 380/01), peraltro in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del D.L. 8/93 convertito in legge 311/04 e poi modificato dall'art. 1 comma 50 della legge 311/04, ove si prevede una significativa estensione dei diritti segreteria nella materia edilizia; quanto sopra a prescindere dai riscontri rigorosamente sinallagmatici prospettati nel gravame in relazione alla tipologia ed all'impegno profuso dall'amministrazione nel rilascio dei singoli atti, trattandosi di quantificazioni rimesse alla discrezionalità dell'ente deliberante, sindacabile solo per gravi irrazionalità che nella specie non emergono, e senza che la ricomprensione impositiva di atti e provvedimenti non espressamente citati nelle normative di riferimento (atti comunque collegati ratione materiae alle istruttorie in questione) possa ex se determinare il carattere abusivo e/o illegittimo dell'imposizione;

Ritenuto invece di condividere la doglianza dei ricorrenti in ordine alla illegittima istituzione, con mera delibera di giunta, di diritti "tecnici" o di "istruttoria", trattandosi di corrispettivi introdotti ex novo (e non oggetto di mero adeguamento), in palese violazione delle competenze consiliari sull'istituzione e l'ordinamento di tributi, nonché sulla disciplina generale delle tariffe dei beni e dei servizi (art. 42 comma 2 lettera f del TU sugli enti locali);

Ritenuto pertanto di respingere in parte e di accogliere in parte il gravame in epigrafe, con addebito delle spese di giudizio, nei limiti della parziale soccombenza, a carico del comune dell'Aquila, nella misura indicata in dispositivo;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) accoglie in parte il gravame in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

Condanna il comune di L'Aquila al pagamento delle spese di giudizio nei limiti della sua soccombenza parziale, spese liquidate nella misura di euro 1.000/00 (euro mille), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)